

**8° AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 272:
GLI ADEGUAMENTI PUMA2
(bozza)**

Roma, marzo 2016

INDICE

PREMESSA	4
1. File Guida Lavorazioni	6
2. Indicazioni per la predisposizione dell'input	8
3. Soglia di rilevanza della ripartizione geografica	9
4. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio	9
5. Particolarità	10
5.1. Banche e succursali facenti parte di un gruppo non vigilato	10
5.2. Banche capogruppo con filiazioni estere	10
5.3. Banche con unità operanti all'estero	10

PREMESSA

La Banca Centrale Europea, con il Regolamento (UE) 2015/534 del 17 marzo 2015, ha disciplinato le informazioni finanziarie di vigilanza che gli intermediari bancari sono tenuti a produrre nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (*Single Supervisory Mechanism, SSM*). Il quadro di riferimento adottato è quello armonizzato a livello europeo (*Financial Reporting – FINREP*), introdotto con il Regolamento (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Con l'8° aggiornamento della Circolare n. 272 la Banca d'Italia ha rivisto l'intero impianto della Sezione III della Matrice dei conti al fine di accogliere e razionalizzare le richieste informative di cui al suddetto Regolamento e, contestualmente, garantire la continuità delle informazioni non armonizzate a livello europeo. L'attuale base informativa "W – Dati di bilancio" viene, pertanto, sostituita dalle seguenti basi informative:

- Base W1 – informazioni finanziarie armonizzate per SSM (SEZ.III.1-4) che devono essere inoltrate entro il 42° giorno successivo alla data di riferimento dai seguenti soggetti:
 - banche autorizzate in Italia e Bancoposta;
 - succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione Europea;
- Base WN – informazioni finanziarie armonizzate per SSM (SEZ.III.5-8) che le succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS devono inoltrare entro il 42° giorno successivo alla data di riferimento;

- Base W2 – altre informazioni finanziarie non armonizzate (SEZ.III.9-15) che devono essere inoltrate entro il 25° giorno del terzo mese successivo alla data di riferimento dai seguenti soggetti:
 - banche autorizzate in Italia e Bancoposta;
 - succursali italiane di banche comunitarie.

Le basi informative W1 e WN devono essere inoltrate con frequenza trimestrale. Fanno eccezione le succursali italiane di banche comunitarie che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento 2015/534¹ e le succursali italiane di banche extracomunitarie che trasmettono le informazioni con periodicità annuale.

La base informativa W2 deve essere inoltrata con frequenza semestrale, ad eccezione delle succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie che trasmettono le informazioni con periodicità annuale.

La nuova configurazione della Sezione III decorre dal 30/06/2016 ad eccezione dei seguenti soggetti per i quali la prima segnalazione delle nuove basi informative sarà quella relativa al 31/12/2016 e che al 30/06/2016 sono pertanto tenute a segnalare ancora la base informativa W:

- Banche italiane meno significative o facenti parte di gruppi meno significativi;
- Succursali italiane meno significative di banche UE non SSM con totale attivo ≥ 3 mld;
- Succursali italiane meno significative, di banche UE non SSM con totale attivo < 3 mld e succursali italiane di banche UE SSM;
- Succursali italiane di banche extracomunitarie.

¹ Trattasi delle succursali italiane meno significative di banche UE non SSM con totale attivo < 3 mld e delle succursali italiane di banche UE SSM

In via transitoria, fino alla data di riferimento del 30 giugno 2017, i soggetti di cui ai primi due punti (banche italiane meno significative o facenti parte di gruppi meno significativi e succursali italiane meno significative di banche UE non SSM con totale attivo \geq 3 mld) segnalano le informazioni con frequenza semestrale e applicano le frequenze previste dal Regolamento dalla successiva data di riferimento.

1. File Guida Lavorazioni

Al fine di individuare gli enti segnalanti assoggettati al nuovo quadro di riferimento e differenziare la generazione dei dati, è stato inserito nel File Guida Lavorazioni (TR0FGL3) l'attributo "FINREP individuale" con il seguente dominio:

"1" = intero FINREP (IFRS);

"2" = FINREP semplificato (IFRS – intermediari significativi);

"3" = FINREP semplificato limitato (IFRS);

"4" = FINREP non IFRS;

"5" = FINREP semplificato (IFRS – intermediari in regime transitorio).

I soggetti segnalanti dovranno valorizzare tale attributo in base alla tipologia di appartenenza riportata nella tavola sinottica sottostante:

TAVOLA SINOTTICA

Soggetti	“Finrep individuale” FGL (TR0FGL3)	Sezione III - Sottosezioni da III.1 a III.8 (Segnalazioni armonizzate)	Frequenza	Decorrenza prima segnalazione
Banche italiane significative non facenti parte di un gruppo e succursali italiane significative di banche comunitarie non SSM IFRS	1	Finrep Intero	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)	31/12/2015
Succursali italiane significative di banche comunitarie non SSM non IFRS	4	Finrep Intero non IFRS	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)	31/12/2015
Banche facenti parte di un gruppo bancario significativo e filiazioni di gruppi bancari significativi con totale attivo > 3 mld residenti in Paesi UE non SSM o in Paesi extracomunitari	2	Finrep semplificato	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)	30/06/2016
Banche italiane meno significative o facenti parte di gruppi meno significativi	5	Finrep semplificato	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)*	31/12/2016
Succursali italiane meno significative di banche UE non SSM con totale attivo >= 3 mld non IFRS	4	Finrep semplificato non IFRS	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)**	31/12/2016
Succursali italiane meno significative di banche UE non SSM con totale attivo >= 3 mld IFRS	5	Finrep semplificato	Come da Regolamento (trimestrale, semestrale, annuale)**	31/12/2016
Succursali italiane meno significative, di banche UE non SSM con totale attivo < 3 mld e succursali italiane di banche UE SSM IFRS***	3	Finrep semplificato limitato ad alcune voci	Annuale	31/12/2016
Succursali italiane meno significative, di banche UE non SSM con totale attivo < 3 mld e succursali italiane di banche UE SSM non IFRS***	4	Finrep semplificato limitato ad alcune voci non IFRS	Annuale	31/12/2016
Succursali italiane di banche extracomunitarie***	5	Finrep semplificato	Annuale	31/12/2016
Bancoposta***	2	Finrep semplificato	Trimestrale, semestrale, annuale	30/06/2016
* Tali banche trasmettono i dati con frequenza semestrale fino alla data di riferimento del 30/06/2017 (escluso). ** Tali succursali trasmettono i dati con frequenza annuale fino alla data di riferimento del 30/06/2017 (escluso). *** Tali intermediari sono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento				

Si precisa che, poiché la procedura è in grado di gestire una sola periodicità per ciascuna voce derivata, i soggetti segnalanti cui si applicano (in regime transitorio o definitivo) frequenze diverse da quelle previste dal Regolamento avranno cura di inibire le voci prodotte dalla fase di generazione la cui segnalazione non è loro richiesta.

Per la sola data contabile del 30/06/2016, alla luce del regime transitorio previsto dalla Circolare 272 e poiché le forme tecniche comuni alle basi “W” e “W2” possono essere documentate per la sola base informativa “W2” per vincoli del protocollo PUMA2, i soggetti contraddistinti dai valori dell’attributo “FINREP individuale” del FGL (TR0FGL3) = 3,5 dovranno accordare ai record prodotti per la base informativa “W” anche quelli prodotti per la base informativa “W2” avendo cura, a valle della generazione, di modificare il codice della base informativa prodotta da “W2” in “W”.

A partire dalla data contabile 31/12/2016 i soggetti con attributo “Finrep individuale” = 5 dovranno modificare tale attributo in 2 in quanto la base W non verrà più documentata.

Si evidenzia che i documenti allegati, ad integrazione della presente nota tecnica, non tengono conto del regime transitorio, pertanto fino al 31/12/2016 i soggetti contraddistinti dai valori dell’attributo “FINREP individuale” del FGL (TR0FGL3) = 3,5 faranno riferimento alle versioni pubblicate in precedenza.

2. Indicazioni per la predisposizione dell’input

Per le banche e le succursali facenti parte di un gruppo vigilato già assoggettato alla segnalazione del FINREP su base consolidata (base informativa M1) l’introduzione del nuovo quadro segnaletico non comporta impatti di input.

Per le banche e le succursali non facenti parte di un gruppo vigilato già assoggettato alla segnalazione del FINREP su base consolidata, l’introduzione del nuovo quadro segnaletico comporta per la base W1 i medesimi impatti di input descritti nella Nota Tecnica pubblicata nel marzo del 2015 “Le segnalazioni

statistiche di vigilanza consolidate armonizzate (FINREP)”, per la generazione della base informativa M1.

Le succursali italiane di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio sulla base di principi contabili diversi dagli IFRS dovranno produrre la base informativa WN che non verrà documentata in quanto la soluzione PUMA2 prevede il trattamento dei soli principi contabili IFRS.

Per la base W2 non ci sono impatti di input per nessun soggetto segnalante in quanto i dati richiesti vengono già prodotti nell’attuale base W la cui generazione è documentata dalla procedura.

3. Soglia di rilevanza della ripartizione geografica

Ai fini della segnalazione della sezione “Disaggregazione geografica” delle basi informative W1 e WN (corrispondenti ai *template* F20.4, F20.5 e F20.6) si applica la medesima soglia prevista dall’articolo 5 lettera a) n. 4 del Regolamento 680/2014.

La determinazione della soglia di rilevanza è descritta dalla funzione F44 “Segnalazione della distribuzione geografica” (cfr. allegato).

4. Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

In linea con l’impostazione Puma2 per le informazioni di conto economico, la generazione delle voci da 24076 a 24126 della base informativa W1 è documentata nel “Raccordo di conto economico” (cfr. allegato).

5. Particolarità

5.1. Banche e succursali facenti parte di un gruppo non vigilato

Le banche e le succursali facenti parte di un gruppo non assoggettato alla segnalazione FINREP su base consolidata, sono tenute a trasmettere anche alcune informative consolidate del gruppo di appartenenza (voci delle sottosezioni 3.1 - Parti 1/2/3 e Parte 11 per la sola voce 24316, 3.4 – Parte 1, 3.5 – Parti 1/2/3 e Parte 11 per la sola voce 24316 e 3.8 Parte – 1, corrispondenti ai template F1.1, F1.2, F1.3, F17.2 e F40.1).

Tale particolarità dovrà essere gestita dai soggetti interessati poiché la procedura Puma2 prevede la generazione di informative individuali.

5.2. Banche capogruppo con filiazioni estere

Le banche capogruppo di gruppi bancari italiani significativi con filiazioni (con attivo superiore a 3 mld di euro) stabilite in un Paese comunitario non partecipante al SSM o in un Paese extra-comunitario, segnalano convenzionalmente i dati delle proprie filiazioni estere (inoltrando una base informativa W1 per ogni filiazione).

Tale particolarità dovrà essere gestita da tali soggetti poiché la procedura Puma2 non prevede l'input relativo alle filiazioni estere.

5.3. Banche con unità operanti all'estero

La base informativa W2 delle banche, per le unità operanti all'estero, è stata integrata con la sezione III.15 parte 2 - Dati di conto economico, contenente i medesimi dettagli informativi (FTD 24076 – 24126) richiesti in base W1.

Tale particolarità dovrà essere gestita dalle banche poiché la procedura Puma2 non prevede l'input relativo alle filiali estere.